



Provincia di Cremona  
Corso Vittorio Emanuele II, 17 - CR  
C.F. 80002130195

Settore Ambiente e Territorio  
Dirigente: dott. Massimo Placchi

casella P.E.C.: [protocollo@provincia.cr.it](mailto:protocollo@provincia.cr.it)

Per le trasmissioni in interoperabilità il numero di protocollo e la data sono contenuti nel file "segnatura.xml"  
prec. 80621 del 21/12/2021

OGGETTO: applicazione della sentenza n° 135/2021 del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche - procedura di autorizzazione unica di un impianto idroelettrico da 483,18 kW "Palata Menasciutto" e opere connesse nei comuni di Ricengo (CR) e Pianengo (CR) e dichiarazione di pubblica utilità delle opere - art. 12 del D. LGS. n° 387/2003 e s.m.i. - Ditta Iniziative Bresciane s.p.a. - P.IVA n° 01846560983.

**Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e modalità sincrona, ex art. 14-ter, Legge n. 241/1990.**

## VERBALE

Richiamati i contenuti del verbale della prima seduta della CdS decisoria del 18 maggio 2022 Prot. 36207/2022 da cui si evince che la medesima conferenza dei servizi ha stabilito l'aggiornamento dei lavori alla data del 8 giugno 2022, a seguito della nota inviata dall'avvocato di INBRE che cita un documento del 5 novembre 2021 che allo stato non risultava pervenuto agli atti di questa Provincia.

**Oggi 8 giugno 2022 alle ore 9:30**, si tiene la seconda riunione della conferenza di servizi decisoria di cui all'oggetto, presieduta dalla dott.ssa Barbara Pisaroni, in qualità di responsabile del procedimento, sono presenti:

Sindaco del Comune di Ricengo	Romanenghi Feruccio, accompagnato dal tecnico comunale Beretta Luca;
Sindaco del Comune di Pianengo	Barbaglio Ernesto Roberto
ARPA Lombardia - Unità di Cremona	ASSENTE
ARPA Lom- Direzione Generale Tutela Rischi Naturali - MI	ASSENTE
A.I.Po - Dipartimento di Cremona - Cremona	ASSENTE
Parco Regionale del Serio (BG)	Dott.ssa Laura Comandulli, direttore del Parco, e dott. Bonfanti Ivan, Zendra Danilo, segretario e Basilio Monaci, Presidente del Parco;
Regione Lombardia - U.T.R. VAL PADANA - CR	ASSENTE
Regione Lombardia - D.G.A.E. - U.O. Risorse Idriche - MI	ASSENTE
Agenzia di Tutela della Salute "Val Padana" - CR	ASSENTE
Agenzia del Demanio - MI	ASSENTE
Ministero dello Sviluppo Economico - MI	ASSENTE
Consorzio di Bonifica Dugali, N., Adda-Serio - CR	ASSENTE
Ministero Attività Culturali - Soprintendenza Archeologia	ASSENTE
E-DISTRIBUZIONE SPA	ASSENTE
Telecom Italia S.p.A.	ASSENTE

Consorzio di Irrigazione Roggia Menasciutto e Cerudella	Presidente Barbaglio Bianca Maria e segretario regolatore Mario Locatelli;
COMITATO SALVIAMO IL MENASCIUTTO C/O SACCHI ROMANO	Romano Sacchi
DITTA INBRE	dott. Rizzi Alberto (legale rappresentante) e dott. Luca Gnali, assistiti dall'avvocato Simona Viola e dall'ing. Riva Gianluigi;

Il Presidente, altresì, avvisa che sono pervenute le seguenti note di cui si dà lettura e che si allegano al presente verbale:

1. Soprintendenza Beni Culturali e Archeologia di Mantova, Brescia e Cremona avente prot. 35806 del 17052022;
2. A.I.Po avente prot. 35929 del 18052022;
3. Comitato Salviamo il Menasciutto avente prot. 42330/2022 del 7 giugno 2022.

Il Presidente lascia poi spazio ai presenti per l'espressione del parere di competenza e ricorda che le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza: tali determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso, congruamente motivato, ed indicano ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico. Si considererà acquisito l'assenso del Soggetto legittimato ad esprimere pareri, nulla osta, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione o sia risultato assente. Qualora un Soggetto, legittimato ad esprimere parere, non partecipi alla conferenza e non esprima le determinazioni di sua competenza nel corso della riunione, queste saranno acquisiti agli atti come espressione di parere positivo senza condizioni (art. 14-ter, comma 7, della L. 241/1990).

PARCO REGIONALE SERIO	Illustra il parere pervenuto in data 7 giugno 2022 avente prot. 42164/2022 e lo si allega al presente verbale e conferma i pareri precedentemente espressi.
COMUNE DI RICENGO	Fa proprie le indicazioni e pareri espressi dal Parco del Serio e ne condivide il parere.
COMUNE DI PIANENGO	Fa proprie le indicazioni e pareri espressi dal Parco del Serio e ne condivide il parere.
CONSORZIO ROGGIA MENASCIUTTO E CERUDELLA	Esprime parere contrario in quanto il nuovo insediamento della centrale potrebbe ridurre le portate d'acqua derivate dalla roggia Menasciutto e Cerudella.
PROVINCIA DI CREMONA	Ricorda che la Ditta Iniziative Bresciane s.p.a. in data 23/12/2015 ha presentato due distinte istanze: una, per ottenere l'autorizzazione paesaggistica ordinaria, poi integrata, per ottenere l'autorizzazione paesaggistica in materia forestale ex d. lgs. 42/2004; l'altra, per ottenere autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una centralina idroelettrica, ex d.lgs. 387/2003. Si evidenzia come le suddette istanze siano successive alla DGR 4429 del 30/11/2015, le cui prescrizioni sono state recepite anche dalle NTA del PTC del Parco del Serio, diventando pertanto applicabili al caso in oggetto, in forza della consolidata giurisprudenza del CdS più volte richiamata negli atti di costituzione in giudizio di questo Ente (sentenze CdS: V 2171/2018, V 2356/2015; IV 5339/2016, IV 83/2016, IV 1313/2015), le quali sanciscono che <i>"fintanto che l'amministrazione non ha approvato il provvedimento definitivo, il privato richiedente non è titolare di una situazione sostanziale consolidata meritevole di tutela sotto il profilo del legittimo affidamento, ma di una mera aspettativa"</i> . Durante la precedente seduta della CdS. INBRE sottolineava di aver spedito alla Provincia di CR un "...sintetico appunto mirante a sintetizzare le ragioni di inapplicabilità della disciplina al suo

	<p>progetto ...". Ciò sarebbe avvenuto, a detta della ditta, in data 5/11/2021. Tale nota non è agli atti di questo Ente. Al fine di favorire il contraddittorio questo Istituto ha deciso di permettere ad INBRE la riproposizione di tale nota, anticipata in conferenza, e pervenuta in data 27/5/2022 prot. n. 39019. Le considerazioni in essa contenute non cambiano né nel merito né nella legittimità i profili della vicenda in questione in quanto in essa sono riproposti motivi già ampiamente dibattuti negli atti di giudizio. La sentenza del TSAP chiede semplicemente di eseguire una CdS prima di emettere il provvedimento finale. In tal senso questo Istituto esegue l'ordine impartito dal T.S.A.P. tenendo sempre presente, come imprescindibile, che il decreto n. 407/2018 avente ad oggetto "Autorizzazione paesaggistica e paesaggistica in materia forestale, per la demolizione temporanea e per la demolizione permanente di una porzione di bosco censito in comune di Ricengo all'interno del Parco Regionale del Serio - Iniziative Bresciane spa - diniego con conseguente archiviazione" è vigente e pertanto tale provvedimento viene ribadito in questa sede.</p> <p>Pertanto, si esprime in termine di dissenso all'istanza, ex art 12 del D.Lgs 387/2003, in oggetto formulata.</p>
--	--

Dichiarazione della ditta INBRE	<p>Esprime quanto segue:</p> <p>"La società stigmatizza la prassi di non inviare alla proponente i pareri ricevuti prima della conferenza di servizi e di leggerli durante la conferenza, prassi che non consente di adeguatamente prendere in considerazione per tempo le osservazioni scritte, la società riafferma l'opinione già esposta in ordine alla inapplicabilità al proprio progetto della disciplina restrittiva di cui si tratta segnala che tutte le amministrazioni presenti e convocate hanno già partecipato all'istruttoria ambientale sull'impianto, con ogni conseguenza in termini di inutile duplicazione di fasi del procedimento si riserva di impugnare il provvedimento negativo avanti il TSAP cui rimetterà la decisione in ordine alle questioni giuridiche poste e di chiedere il risarcimento del danno, anche da ritardo, alle amministrazioni precedenti e personalmente ai funzionari responsabili.</p> <p>A tale riguardo la ditta evidenzia altresì che è titolare di una concessione di derivazione ad uso idroelettrico che definisce potenze concessorie e portate. Se l'ente Autorizzante ritiene che i vincoli imposti successivamente con la DGR X/4429 del 30 novembre 2015 siano insuperabili, riteniamo sia in capo all'ente Autorizzante prescrivere l'adeguamento delle potenze concessorie ed installate previste da tale DGR al concessionario, che potrà a tal punto valutare se adeguarsi a tali prescrizioni pur non venendo meno il proprio diritto a tutelare i propri diritti in base al disciplinare di concessione di derivazione idroelettrica di cui è titolare.</p> <p>Poiché il progetto complessivo prevedeva le manutenzioni straordinarie delle opere di derivazione della traversa palata Menasciutto, eventuali riduzioni della potenza concessoria e della sua producibilità necessiteranno di rivedere i vincoli manutentivi non più a carico del concessionario idroelettrico ma a carico dell'irriguo.</p> <p>Circa il dissenso del consorzio di irrigazione Menasciutto e Cerudella riguardante il rischio di disponibilità idrica ricordiamo che è vigente una convenzione tra le parti imposta dall'ente concedente che esplicita i diritti precedenti e le priorità d'uso delle acque proprio a tutela del consorzio, ricordando altresì che gli obblighi di rilascio del DMV oggi deflusso ecologico sono in capo al Consorzio e non al concessionario idroelettrico."</p>
---------------------------------	---

A seguito delle considerazioni espresse da INBRE, il Presidente chiede agli enti intervenuti se ritengono necessario esprimere eventuali controdeduzioni: nessuno lo ritiene necessario e quindi il Presidente prosegue coi lavori.

## **LA CONFERENZA**

VISTI il D.Lgs. 387/03, la L.R. 26/03 e la Legge 241/90 e s.m.i. nonché il D. lgs. 42/2004 e s.m.i.,

ATTESO che per gli Enti che non hanno fatto pervenire la propria determinazione, si considera acquisito l'assenso senza condizioni in base all'art. 14-bis c.4 della L. 241/90;

DICHIARA conclusi i lavori della conferenza decisoria convocata in forma simultanea e modalità sincrona, ex art. 14-ter, Legge n. 241/1990;

PRENDE ATTO di quanto emerso nel corso dei lavori della presente conferenza;

VISTA la rilevanza dei pareri espressi in questa sede, con particolare riguardo al parere del Parco Regionale del Serio, in quanto titolato alla tutela paesaggistico-ambientale del territorio di sua competenza;

RILEVA che il diniego di autorizzazione paesaggistica, di cui al provvedimento del dirigente provinciale n. 407/2018, risulta vigente ed efficace e che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio, ai sensi dell'art. 146 del D. lgs. 42/2004 e s.m.i., tra i quali è ricompresa l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003 e s.m.i.;

SI ESPRIME, per tutte le ragioni espresse nei rispettivi pareri resi in Conferenza dal Parco Regionale del Serio e da questo ente., in termini di dissenso al rilascio dell'Autorizzazione Unica, ex art 12 del D.Lgs. 387/2003, alla costruzione ed esercizio delle opere di cui all'oggetto e relative opere connesse di cui all'istanza presentata dalla società INBRE SPA in data 23/12/2015.

Il Presidente dichiara che il presente verbale, letto agli intervenuti in videoconferenza, si intende approvato.

Una copia sarà trasmessa a tutti i soggetti invitati e pubblicata all'Albo Pretorio provinciale. Alle ore 10,35 si conclude la Conferenza dei Servizi.

Il Presidente della Conferenza  
dott.ssa Barbara Pisaroni  
**Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/05 e s.m.i.**



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI CREMONA, LODI E MANTOVA

Mantova, 17-05-2022

Alla Provincia di Cremona  
protocollo@provincia.cr.it

-MANTOVA-

Prot. n. 4790

Risposta al foglio prot. n. 30043 del 29/4/2022

Class. 34.43.04 Fasc. 2022/CV

(n. prot. n. 4144 del 29/04/2022)

**Oggetto: PIANENGO (CR) e RICENGO (CR) - applicazione della sentenza n° 135/2021 del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche - Procedura di autorizzazione di un impianto idroelettrico da 483,18 kW "Palata Menasciutto" e opere connesse - art. 12 del D. LGS. n° 387/2003 e s.m.i. - Indizione della Conferenza di Servizi Decisoria ex artt. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i e contestuale convocazione della prima riunione.**

Richiedente: Iniziative Bresciane s.p.a.

Trasmissione osservazioni

Con riferimento alla Conferenza riguardante l'intervento in oggetto, la cui convocazione è stata acquisita agli atti di questo Ufficio con protocollo n. 4144 del 29/04/2022, questo Ufficio, per quanto di competenza, trasmette le seguenti osservazioni perché siano assunte agli atti:

- Per quanto attiene il profilo di tutela del patrimonio archeologico, si ribadisce quanto comunicato con nota prot. 3301 del 21 marzo 2016: l'area interessata dalla realizzazione degli impianti risulta a rischio archeologico, come attestano i numerosi rinvenimenti effettuati nei territori comunali anche in prossimità della zona dei lavori.  
Inoltre la posizione presso le sponde del fiume Serio rappresenta un'ubicazione delicata anche per il reperimento di materiale trasportato dalle acque, come indica ad esempio il ritrovamento di un'ancora antica compiuto in occasione della costruzione della palata.  
Dal momento che la vicinanza del fiume sconsiglia l'esecuzione di sondaggi in profondità per la presenza di stratigrafie spesso poco coese perché di origine fluviale e per la risalita dell'acqua, **si richiede che tutte le attività di scavo, comprese quelle in alveo, vengano eseguite con l'assistenza di una ditta archeologica che operi, a carico della Committenza, sotto la direzione scientifica di questo Ufficio.**

Sarà cura della Direzione Lavori comunicare alla Soprintendenza il nominativo della ditta archeologica incaricata e la data di inizio di lavori con congruo anticipo (almeno 15 giorni lavorativi).

I FUNZIONARI DI ZONA  
dott.ssa Nicoletta Cecchini

IL SOPRINTENDENTE  
dott. Gabriele Barucca



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CREMONA, LODI E MANTOVA

piazza Paccagnini, 3 - 46100 Mantova - tel. (+39) 0376 1709686

PEC: mbac-sabap-mn@mailcert.beniculturali.it

PEO: sabap-mn@beniculturali.it

Spett.le

PROVINCIA DI CREMONA  
Settore Ambiente e Territorio  
[protocollo@provincia.cr.it](mailto:protocollo@provincia.cr.it)

Classifica: 6.10.20

Protocollo (\*)

Cremona, (\*)

(\*): riportato nel corpo del messaggio PEC

**Oggetto: FIUME SERIO - applicazione della sentenza n° 135/2021 del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche - procedura di autorizzazione di un impianto idroelettrico da 483,18 kW "Palata Menasciutto" e opere connesse nei comuni di Ricengo (CR) e Pianengo (CR) - art. 12 del D. LGS. n° 387/2003 e s.m.i. - Iniziative Bresciane s.p.a. – P.IVA n° 01846560983.**

**Indizione della Conferenza di Servizi Decisoria ex artt. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i e contestuale convocazione della prima riunione.**

**Fascicolo AIPO N. 438/2022A (citare nelle risposte).**

Con riferimento alla nota 30043 del 29.04.2022 della Provincia di Cremona Settore Ambiente e Territorio, recepita al protocollo AIPO al n. 10408 in data 03.05.2022, si ribadisce quanto già espresso da questa Agenzia con nota 766 del 10.01.2014 che si allega alla presente comunicazione.

Cordiali saluti

*ALLEGATI: parere AIPO del 10.01.2014 n. 766*

IL DIRIGENTE  
(Ing. Gaetano LA MONTAGNA)  
Documento firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

FA/FZ/fz



Spett.

Provincia di Cremona  
Area Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca  
Settore Agricoltura e Ambiente  
Via Dante, 134-136  
**Cremona**  
[protocollo@provincia.cr.it](mailto:protocollo@provincia.cr.it)

Parma, 10 GEN. 2014

Prot. 0000466  
Classifica: 6.10.20

**Oggetto:** (III-N/1-CR-149). Richiesta di concessioni di derivazioni d'acqua pubblica dal fiume Serio ad uso idroelettrico insistenti rispettivamente sulle Palate Malcontenta, Babbiona e Menasciutto – Comuni di Casale Cremasco Vidolasco, Sergnano, Pianengo, Ricengo – Provincia di Cremona.

**Richiedente:** Società Iniziative Bresciane S.p.A. – Breno (BS).

E p.c.

Società Iniziative Bresciane S.p.a.  
Piazza Vittorio, 19  
25043 Breno (BS)  
[iniziativebrescianespa@legalmail.it](mailto:iniziativebrescianespa@legalmail.it)

Ufficio Operativo di  
**Cremona**

Il sottoscritto DIRIGENTE dell'Ufficio "Concessioni e Autorizzazioni, Derivazioni, Demanio Idrico, Polizia Idraulica" della Sede AIPO di Parma,

**VISTA** la comunicazione della Provincia di Cremona avente protocollo n. 80603 e datata 07.07.2011 (assunta al protocollo AIPO in data 12.07.2011 con il n. 25466), con la quale si convocava in data 22.09.2011 la Conferenza dei Servizi per l'acquisizione dei pareri relativi a "Richiesta di concessioni di derivazioni d'acqua pubblica dal fiume Serio ad uso idroelettrico insistenti rispettivamente sulle Palate Malcontenta, Babbiona e Menasciutto – Comuni di Casale Cremasco Vidolasco, Sergnano, Pianengo, Ricengo – Provincia di Cremona" e, per quanto riguarda la scrivente Agenzia, per l'acquisizione del parere ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e del Regolamento della Regione Lombardia n. 2 del 24 marzo 2006,

**VISTI** gli elaborati del progetto definitivo consultabili sul sito <http://derivazioni.provincia.cremona.it> come indicato nella nota della Provincia sopra indicata,

1

**VISTO** lo Studio di Compatibilità Idraulica trasmesso in data 27.06.2013 dalla Società proponente così come richiesto in data 25.03.2013 con la nota n. 0009330 dall'Ufficio Operativo di Cremona,

**CONSIDERATE** le risultanze dell'istruttoria congiunta svolta dall'Ufficio Operativo di Cremona e dall'Ufficio di Polizia Idraulica della sede di Parma,

**CONSIDERATO** che l'intervento in oggetto prevede la realizzazione di n. 3 impianti idroelettrici ad acqua fluente lungo il fiume Serio, in provincia di Cremona, in corrispondenza di altrettante traverse irrigue esistenti ubicate in corrispondenza delle Palate Babbiona e Malcontenta nei comuni di Casale Cremasco Vidolasco e Sergnano, e Menasciutto nei comuni di Ricengo e Pianengo,

**EVIDENZIATO** che gli interventi risultano interessare aree ad oggi catastalmente ascrivibili alla proprietà privata,

**VISTE** le Norme di Attuazione del P.A.I. (adottate con la Deliberazione n. 18 del 26.04.2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po),

**VISTO** il T.U. - R.D. 25.07.1904, n. 523,

**VISTO** il R.D. 11.12.1933, n. 1775,

**VISTO** il Regolamento Regionale n. 2 del 24 marzo 2006 approvato dal C.R. della Regione Lombardia,

**VISTA** la Direttiva Direttoriale prot. n. 35032 del 03.10.2012,

**TUTTO CIO' PREMESSO** si riportano di seguito il parere di competenza riferito ai singoli interventi.

#### **A) Impianto in corrispondenza della PALATA BABBIONA e della PALATA MALCONTENTA.**

Esaminati gli elaborati progettuali

**CONSIDERATO CHE:**

- nel tratto di fiume Serio oggetto dell'intervento il filone principale della corrente scorre a ridosso della sponda destra, mentre sulla sponda opposta sono presenti estesi depositi per i quali è evidente il consolidato processo di deposizione dei materiali ghiaiosi, come testimoniato anche dalla presenza su detti accumuli di alcune porzioni vegetate;
- l'impianto idroelettrico è previsto in sponda sinistra con restituzione delle acque turbinate in corrispondenza del succitato deposito;
- l'angolo di curvatura del canale di restituzione delle acque turbinate risulta troppo accentuato e per contenere le problematiche di tipo idraulico rappresentate dalla interferenza delle acque di scarico rispetto alle linee di corrente del flusso principale, sarebbe necessario ampliare detto angolo e prolungare il canale di scarico verso valle;
- l'ampliamento dell'angolo di curvatura ed il prolungamento del canale verso valle determinerebbe un incremento dell'interferenza delle acque di scarico con i depositi presenti lungo la sponda sinistra;



RILEVATO CHE la realizzazione del suddetto impianto:

- avverrà in corrispondenza di una opera trasversale esistente;
- non apporta sostanziali modifiche all'assetto morfologico dell'alveo sebbene inserita in un contesto morfologicamente attivo;

**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

al rilascio della concessione richiesta in corrispondenza della Palata Menasciutto. Il presente parere favorevole risulta condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- il parere favorevole si intende accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale della Società Iniziative Bresciane S.p.A.; la medesima Società terrà, inoltre, sollevata ed indenne l'AIPO ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione;
- il parere favorevole si intende accordato per quanto illustrato negli elaborati disponibili sul sito <http://derivazioni.provincia.cremona.it> come indicato nella nota della Provincia di Cremona e presi in esame dalla scrivente Agenzia;
- il progetto esecutivo delle opere in argomento dovrà essere sottoposto al parere della scrivente Autorità idraulica, per la verifica delle interazioni tra l'impianto idroelettrico e la traversa esistente allo scopo di assicurarne la mutua compatibilità;
- le nuove opere dovranno garantire la continuità strutturale dell'opera trasversale, assicurando la mutua compenetrazione fra l'esistente sbarramento fluviale e le nuove costruzioni (impianto idroelettrico, scala di risalita dei pesci, ecc.); specifico approfondimento progettuale dovrà essere dedicato agli innesti e alle cuciture fra manufatti vecchi e nuovi;
- l'inclinazione e i raggi di curvatura degli imbocchi e degli sbocchi dei canali di carico e scarico dovranno essere ampliati, onde contenere le problematiche di tipo idraulico che potrebbero derivare dalla interferenza delle acque di scarico rispetto alle linee di corrente principale;
- i canali di scarico e carico dovranno essere progettati previa verifica della configurazione complessiva dell'opera trasversale e senza modifica dei fenomeni idraulici che attualmente avvengono nella zona di dissipazione esistente;
- dovrà essere mantenuta e assicurata la quota attuale dello stramazzo della palata in argomento;
- durante le fasi di cantierizzazione, tutte le opere idrauliche esistenti in loco dovranno essere salvaguardate e opportunamente presidiate, con particolare riguardo ai rilevati arginali; eventuali danneggiamenti alle opere di competenza di AIPO dovranno essere immediatamente ripristinate dai concessionari richiedenti;
- è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo e di formare accessi definitivi all'alveo; i materiali movimentati con gli scavi in alveo per la costruzione del canale non potranno essere asportati dall'alveo ma utilizzati nell'ambito dei lavori di che trattasi o sistemati in aree depresse dello stesso previo accordo con l'ufficio Operativo di Cremona;
- qualora, a causa dell'esecuzione dell'opera di derivazione, si verificassero problematiche alla traversa interessata dall'intervento, il richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione di quanto si rendesse necessario per eliminare tali problematiche;
- qualora per il funzionamento della traversa o dei canali di carico e scarico si rendessero necessari interventi di rimozione del materiale solido depositato a monte o a valle della traversa, è autorizzata la sola movimentazione del materiale con sistemazione a valle della stessa in zone preventivamente

OSSERVATO CHE:

- negli elaborati progettuali non sono presenti delle stime dei quantitativi dei materiali da movimentare/asportare per la realizzazione dell'impianto e del relativo canale di restituzione né delle tavole con le relative sezioni dell'alveo utili a descrivere l'entità di tale movimentazione;
- non sono analizzati gli aspetti relativi al trasporto solido del torrente Serio, con particolare riferimento ai fenomeni di deposito attesi nelle zone in cui saranno realizzati gli impianti ovvero la stima del materiale da movimentare/asportare per la conservazione dell'efficienza del canale di scarico delle acque turbinate;
- le dinamiche deposizionali sono ormai consolidate nel tratto immediatamente a valle della traversa e pertanto per il mantenimento in efficienza del canale di scarico delle acque turbinate sarebbero necessari frequenti interventi in alveo per la rimozione di tali depositi;

DATO ATTO CHE:

- l'impianto proposto prevede la realizzazione dell'intervento in un tratto di alveo dove sono presenti evidenti barre vegetate - prevedendone la parziale rimozione - e quindi in corrispondenza di aree caratterizzate da ormai stabili zone di deposito;
- è opinione di quest'Agenzia che la rimozione di tali barre, sebbene limitate alla movimentazione e ancorché contenuta nei quantitativi di cui all'art. 5 della Direttiva Tecnica n. 31 dell'AdBPo, sia giustificata se ricompresa in un apposito piano di gestione dei sedimenti o da esigenze di sicurezza idraulica;
- nel caso in esame a quest'Ufficio non risulta che tali depositi determinino problematiche di tipo idraulico e pertanto si ritengono non ammissibili interventi che prevedano una modifica dell'assetto morfologico del corso d'acqua non supportata da esigenze di sicurezza idraulica;

**SI ESPRIME PARERE NEGATIVO**

al rilascio della concessione richiesta in quanto gli impianti previsti in corrispondenza della **Palata Babbiona** e della **Palata Malcontenta** non risultano compatibili con il mantenimento degli attuali equilibri morfologici e planimetrici del fiume Serio nel tratto in esame.

L'Ufficio scrivente si dichiara disponibile ad esaminare eventuali integrazioni progettuali che prevedano l'adozione di opportuni accorgimenti tali da limitare le modifiche sull'assetto morfologico del corso d'acqua sopra evidenziate.

**B) Impianto previsto in corrispondenza della PALATA MENASCIUTTO.**

Esaminati gli elaborati progettuali

CONSIDERATO CHE:

- il tratto d'alveo interessato dall'impianto idroelettrico in esame risulta impostato in corrispondenza di un tratto fluviale in cui il corso d'acqua mostra, in occasione di eventi di piena, tendenze evolutive che potrebbero portare ad una modificazione dell'assetto morfologico dell'alveo;
- l'innestarsi di linee di deflusso di esondazione, come la riattivazione dei due alvei abbandonati presenti a monte della traversa evidenziano ancora l'esistenza di tendenze evolutive naturali che, se non contrastate, porterebbero ad un nuovo assetto del tratto fluviale;

concordate con l'ufficio Operativo di Cremona; eventuali altri materiali dovranno essere smaltiti secondo le normative vigenti;

- dovrà essere predisposto un piano di allertamento e di sgombero da attivarsi, durante la fase di realizzazione dell'intervento, in caso di piena e ogni qualvolta le portate del corso d'acqua possano costituire pericolo per l'incolumità degli uomini e dei mezzi presenti nelle zone di cantiere site all'interno dell'alveo;
- saranno a carico del richiedente tutti gli oneri di manutenzione – ordinaria e straordinaria- e di ripristino dell'opera proposta;
- si fa riserva di ordinare modifiche alle opere autorizzate od anche la loro completa demolizione nel caso intervengano variazioni alle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o nel caso in cui le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili con il buon regime idraulico del corso d'acqua in parola;
- dovranno essere comunicati all'Ufficio AIPO di Alessandria le date di inizio e fine lavori, oltre ad eventuali sospensioni degli stessi.
- in nessun caso la società proponente potrà rivalersi su quest'Agenzia, in conseguenza del rilascio del presente parere, nel caso di sopraggiunte modificazioni dell'assetto del tratto fluviale considerato che influenzassero la funzionalità dell'impianto, né potrà pretendere l'esecuzione di opere finalizzate al ripristino di quello esistente al momento del rilascio del presente atto.

Per quanto non previsto nel presente parere valgono le disposizioni vigenti in materia di polizia idraulica, avvertendo che la presente autorizzazione non vincola ad alcuna servitù l'Amministrazione concedente nei riguardi del corso d'acqua. Sono fatti salvi e riservati i pregressi diritti di terzi, con particolare riferimento a concessioni ed autorizzazioni in essere secondo le vigenti disposizioni di legge e del Codice Civile.

IL DIRIGENTE  
(Ing. Ivano Galvani)

*Referenti:*

Ing. Monica Larocca tel. 0521-797364, e-mail: monica.larocca@agenziapo.it

Dott. Piergiorgio Bensi tel. 0521-797157, e-mail: piergiorgio.bensi@agenziapo.it

Spett.le Prov. di Cremona - Settore Ambiente e Territorio - Acqua, Aria, Cave  
Alla c. a. del Dir. dott. Roberto Placchi, dott.ssa Barbara Pisoni, dott. Massimo Cremonini Bianchi  
[protocollo@provincia.cr.it](mailto:protocollo@provincia.cr.it)  
[roberto.placchi@provincia.cremona.it](mailto:roberto.placchi@provincia.cremona.it)  
[ambiente@provincia.cremona.it](mailto:ambiente@provincia.cremona.it)  
[barbara.pisoni@provincia.cremona.it](mailto:barbara.pisoni@provincia.cremona.it)  
[massimo.cremoninibianchi@provincia.cremona.it](mailto:massimo.cremoninibianchi@provincia.cremona.it)

Spett.le Parco Regionale del Serio  
Alla c. a. del Presidente, dott. Basiglio Monaci, della direttrice, arch. Laura Commandulli, del  
biologo, dott. Ivan Bonfanti.  
[parco.serio@pec.regione.lombardia.it](mailto:parco.serio@pec.regione.lombardia.it)  
[info@parcodeserio.it](mailto:info@parcodeserio.it)  
[presidente@parcodeserio.it](mailto:presidente@parcodeserio.it)  
[laura.comandulli@parcodeserio.it](mailto:laura.comandulli@parcodeserio.it)  
[ivan.bonfanti@parcodeserio.it](mailto:ivan.bonfanti@parcodeserio.it)

Spett.le Spett.le Regione Lombardia - Giunta  
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA  
POLITICHE E STRUMENTI PER L'AMBIENTE  
AMMINISTRATIVO PER L'AMBIENTE  
[ambiente\\_clima@pec.regione.lombardia.it](mailto:ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it)  
[tommaso\\_mazzei@regione.lombardia.it](mailto:tommaso_mazzei@regione.lombardia.it)  
[marco\\_cederle@regione.lombardia.it](mailto:marco_cederle@regione.lombardia.it)  
[carla\\_recchia@regione.lombardia.it](mailto:carla_recchia@regione.lombardia.it)  
[anna\\_rampa@regione.lombardia.it](mailto:anna_rampa@regione.lombardia.it)  
[antonella\\_songia@regione.lombardia.it](mailto:antonella_songia@regione.lombardia.it)

**Oggetto:** Osservazioni sul progetto della ditta Iniziative Bresciane per la costruzione di una centrale idroelettrica nella riserva naturale regionale e SIC/ZSC IT0A0003 "Palata Menasciutto".

Con la presente il Comitato "Salviamo il Menasciutto" esprime alcune considerazioni sulle osservazioni presentate in sede di Conferenza dei Servizi dello scorso 18/05/2022 dal proponente al progetto all'oggetto.

**La DGR X/4429 del 30/11/15 e D.M. 15/07/2016**

In detta DGR, nelle "Misure di conservazione per gli habitat di interesse comunitario", si specifica che:  
E' vietata la realizzazione di nuove infrastrutture che prevedano la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico, ad esclusione, e previa Valutazione di Incidenza che tenga conto dell'effetto cumulativo con le altre opere esistenti ed in progetto, delle opere idrauliche finalizzate: alla difesa del suolo; alle derivazioni d'acqua superficiali destinate all'approvvigionamento idropotabile o ad uso idroelettrico con potenza nominale di concessione non superiore a 50 kW e potenza installata inferiore a 150 kW; alle derivazioni d'acqua superficiali destinate all'approvvigionamento ad uso idroelettrico per eventuali concessioni idroelettriche cumulative, a servizio di strutture ricettive e agricole, con valore di potenza pari al fabbisogno complessivo delle diverse strutture servite e condizionate all'interramento delle relative linee di alimentazione.

Detta norma, contestata da In.Bre., risulta comunque valida, infatti, tramite sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV n. 5339 del 16 dicembre 2016, N. 01030/2016 REG.RIC, dove si afferma che:

La corretta applicazione del principio tempus regit actum comporta che la Pubblica amministrazione deve considerare anche le modifiche normative intervenute durante il procedimento, non potendo considerare l'assetto normativo cristallizzato in via definitiva alla data dell'atto che vi ha dato avvio, con la conseguenza che la legittimità del provvedimento adottato al termine di un procedimento avviato ad istanza di parte deve essere valutata con riferimento alla disciplina vigente al tempo in cui è stato adottato il provvedimento finale,

e non al tempo della presentazione della domanda da parte del privato, dovendo ogni atto del procedimento amministrativo essere regolato dalla legge del tempo in cui è emanato in dipendenza della circostanza che lo jus superveniens reca sempre una diversa valutazione degli interessi pubblici.

In questa sentenza si parla addirittura di un mutamento legislativo a procedura in corso, mentre nel caso della riserva naturale regionale e SIC/ZSC ITOA0003 "Palata Menasciutto", la modifica è avvenuta prima ancora dell'avvio della procedura di Autorizzazione Unica; quindi, dette norme sulle limitazioni di potenza che rendono inapplicabile il progetto di in.Bre. sono valide anche per questo progetto.

La VIA e la VINCA (il cui esito positivo in provincia di Cremona era stato da noi contestato, con tanto di Pareri contrari al progetto dei Difensori Civici della Provincia di Cremona e della Regione Lombardia, come già ribadito in nostre precedenti osservazioni e Diffide) risalgono a otto anni fa e sono scadute da tempo, e considerato che il progetto proposto è stato notevolmente modificato, rispetto a quello che aveva ottenuto l'Autorizzazione di derivazione nel 2014, fin ad apparire come del tutto nuovo e dopo tutto questo tempo, dovrebbe essere sottoposto a nuova VIA e VINCA.

In tal senso si è espressa la giustizia amministrativa: "è stato condivisibilmente ritenuto che sarebbe del tutto illogico e contrario al sistema delineato negli anni dal legislatore, anche sulla base del principio di massima precauzione in materia ambientale, ritenere che i provvedimenti VIA antecedenti all'entrata in vigore delle novelle che hanno interessato le disposizioni adesso in esame (d.lgs. n. 4/2008; d.lgs. n.104/2017) possano avere efficacia sine die, sebbene i relativi progetti non siano stati ancora realizzati, mentre provvedimenti molto più recenti hanno, secondo le disposizioni sopra ricordate, efficacia limitata nel tempo. Deve pertanto ritenersi che «un provvedimento VIA – in qualunque momento adottato e, a maggior ragione, se adottato in epoca remota – debba ontologicamente avere una efficacia temporale limitata e non possa essere ritenuto avere efficacia sine die», per cui, se l'efficacia temporale non risulta individuata nel provvedimento «può presumersi che la stessa debba intendersi di cinque anni e che, in ogni caso, a distanza di molti anni, in un contesto fattuale e normativo necessariamente mutato, sia venuta meno". Così TAR Umbria 120/2022 che richiama Cons.Stato, sez. IV, 19 giugno 2020, n. 3937.

A riguardo delle contestazioni espresse dal proponente e inerenti al contrasto che vi sarebbe fra la DGR X/4429 del 2015 ed il PEAR e anche sull'Accordo di Programma, rimandiamo alle nostre precedenti osservazioni, presentate il 17/05/2022 agli Enti in indirizzo, in quanto esaustive su questo argomento: Progetto istruibile ma non autorizzabile, vincoli di tutela ambientale della riserva naturale regionale e del SIC Palata Menasciutto non adeguatamente considerati e dubbi sui modi in cui è stato convocato l'Accordo di Programma.

In conclusione, ricordiamo la vincolistica vigente nella riserva naturale regionale e ZSC ITOA0003 "Palata Menasciutto":

#### **Per la riserva naturale regionale (L.R. 86/83 – L. 394/91)**

Istituita con DCR. 28 luglio 1988 n. IV/1178, riconfermata dal Piano della riserva, con DGR. 23 gennaio 1998 n. 6/34326 e nella quale vigono i seguenti vincoli:

a) Nell'area di riserva naturale è vietato: 1) realizzare nuovi edifici, nonché attuare interventi in quelli esistenti non finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro, ristrutturazione o risanamento conservativo senza alterazione di volumi, se non per la creazione e l'ammodernamento degli impianti igienici; 2) costruire e modificare strade e infrastrutture in genere, nonché costruire recinzioni, fatto salvo quanto previsto dal piano in funzione delle finalità della riserva e direttamente eseguito dall'ente gestore o dallo stesso autorizzato; 3) realizzare insediamenti produttivi, anche di carattere zootecnico; (omissis); 8) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatti salvi gli interventi di normale manutenzione, nonché quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore, ovvero dallo stesso espressamente autorizzato; (omissis); 21) transitare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade comunali e vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale;(omissis); 24) esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal piano, che

comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalità della riserva; 25) produrre rumori, suoni e luci.

In quanto riserva naturale regionale quest'area protetta ha carattere di rilevanza nazionale in qualità di istituto previsto dalla legge nazionale 6 dicembre 1991 n. 394 (art. 2, comma 3) dove all'art. 6 (Misure di salvaguardia) comma 3 così recita: Sono vietati fuori dei centri edificati di cui all'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n.865, e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta. In caso di necessità ed urgenza, il Ministro dell'ambiente, con provvedimento motivato, sentita la Consulta, può consentire deroghe alle misure di salvaguardia in questione, prescrivendo le modalità di attuazione di lavori ed opere idonei a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n.457, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e alla regione interessata.

**Per la Zona Speciale di Conservazione, Rete Natura 2000**, D.G.R. X/4429 del 30/11/15 e D.M. 15/07/2016, è vietata la realizzazione di nuove infrastrutture che prevedano la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico ... consentito previo valutazione di incidenza positiva ad uso idroelettrico con potenza nominale di concessione non superiore a 50 kW e potenza installata inferiore a 150 kW.

Sempre per il S.I.C./Z.S.C, buona parte dell'area di cantiere posta al di fuori dell'alveo fluviale, vale a dire dalla riva fluviale fino quasi alla cabina quadri - quest'ultima posta appena fuori dai confini dell'area protetta - nonché parte della riva destra, ricadono in habitat forestale prioritario (91E0\* foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior*), con conseguente suo consumo dovuto alla cantierizzazione in terraferma. Occorre precisare che questa perimetrazione di habitat 91E0\* è in vigore dall'istituzione, avvenuta nel 2000, del S.I.C. IT20A0003 "Palata Menasciutto".

Romano Sacchi, residente in Via Cavour, 18 – 26010 Pianengo (CR), nato il 05/09/1967 a Piacenza, C. I. n. ° AS 6315174

*Romano Sacchi*

Andrea Serena, residente in Via San Bernardino da Siena, 84 – 26010 Pianengo (CR), nato a Treviglio (BG) il 19/12/1973, C.I. n.° CA48809EU

*Andrea Serena*

**WWF CREMONA**  
Via Gioconda, 3  
26100 CREMONA  
Codice Fiscale 93049360196  
wwf-cremona@libero.it

*Andrea Serena*


COUS REGIONE LOMBARDA  
MARCO DEGLI ANGELI  
RES. VIA DON BOSCO, 40  
CAMPAGNOLA CR. SCA (CR)  
P.G. 011022523A

*Marco Degli Angeli*

On. BORDO FRANCO  
RES. A CREMA V. TORRIONE SAN LORENZO, 10  
C.I. AU 5577104 Comune di CREMA  
*Bordo Franco*

BARBACUM ex parte Roberto  
GIUDIZIO DI PIANENGO  
RES. PIANENGO VIA FREDI 10  
C.I.D. AS 6284450

*Barbacum*



# Parco Regionale del Serio

Ente di diritto pubblico

Romano di Lombardia, 07 giugno 2022

Prot. n° 2633/2022

Spett.le **PROVINCIA DI CREMONA**

Settore Ambiente e Territorio

Via della Conca, 3

26100 CREMONA

[protocollo@provincia.cr.it](mailto:protocollo@provincia.cr.it)

Al Settore Ambiente e Territorio

Dirigente: dott. Massimo Placchi

E p.c.

Iniziative Bresciane S.p.a

[INIZIATIVEBRESCIANESPA@LEGALMAIL.IT](mailto:INIZIATIVEBRESCIANESPA@LEGALMAIL.IT)

Sindaco del Comune di Ricengo

[Comune.ricengo@pec.regione.lombardia.it](mailto:Comune.ricengo@pec.regione.lombardia.it)

Sindaco del Comune di Pianengo

[comune.pianengo@mailcert.cremasconline.it](mailto:comune.pianengo@mailcert.cremasconline.it)

**Oggetto:** applicazione della sentenza n° 135/2021 del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche - procedura di autorizzazione di un impianto idroelettrico da 483,18 kW "Palata Menasciutto" e opere connesse nei comuni di Ricengo (CR) e Pianengo (CR) - art. 12 del D. LGS. n° 387/2003 e s.m.i. - Iniziative Bresciane s.p.a. – P.IVA n° 01846560983.

Conferenza di Servizi Decisoria ex artt. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i


**Mittente:** PROVINCIA DI CREMONA

**ESPRESSIONE PARERE DI COMPETENZA CON RIFERIMENTO A OSSERVAZIONI INIZIATIVE BRESCIANE**

In relazione alla conferenza dei servizi convocata in data 8 giugno 2022 e viste le osservazioni presentate dalla società proponente Iniziative Bresciane si precisa quanto segue:

1. In più passaggi delle osservazioni viene sottolineato come le norme presenti nella D.G.R. n. X/4429 introducano divieti **generali e aprioristici**.

Occorre, invece, ricordare che l'art. 1, paragrafo 1, della direttiva Habitat 92/43/CEE, definisce una Zona speciale di conservazione (ZSC) quale "*sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato*".



# Parco Regionale del Serio

Ente di diritto pubblico

Al successivo art. 6, paragrafo 1 è previsto un regime generale di conservazione che deve essere stabilito dagli Stati membri per tutte le zone speciali di conservazione (ZSC) e che si applica a tutti i tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e alle specie di cui all'allegato II presenti nei siti, eccezion fatta quelli definiti non significativi nel formulario standard Natura 2000.

In sostanza l'attuazione dell'art. 6, paragrafo 1, non è facoltativa: per tutte le ZSC occorre definire le misure di conservazione necessarie.

Le misure di conservazione necessarie implicano:

- "[...] all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e
- le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti.

**Le misure minime di conservazione sito specifiche contenute nella D.G.R. n. X/4429 del 30 novembre 2015 hanno, quindi, risposto ad un preciso obbligo normativo in quanto per la Z.S.C. della Palata Menasciutto non era stato redatto uno specifico piano di gestione.**

Le misure minime di conservazione sono, inoltre, il frutto di una disanima che ha tenuto conto delle pressioni e delle minacce sito specifiche, che indicano espressamente nella sezione J (Modificazioni dei sistemi naturali) due fattispecie:

**J02.05** - Modifica delle funzioni idrografiche, che comprende la sottosezione J.02.05.05-Piccoli progetti idroelettrici, chiuse (per rifornimento di singoli edifici, mulini)


**J02.06** - Prelievo di acque superficiali, che comprende la sottosezione J02.06.06-Prelievo di acque superficiali per energia idroelettrica (non raffreddamento).

Ciò significa che i divieti introdotti nelle norme tecniche non sono né generali né aprioristici, ma tengono, invece, conto delle specifiche minacce individuate, della natura del sito e degli obiettivi di conservazione.

\* \* \*

**2.** Altro punto più volte sottolineato da Iniziative Bresciane nelle proprie osservazioni riguarda una presunta non applicabilità della norma tecnica introdotta dalla D.G.R. n. X/4429 del 30 novembre 2015 alla fattispecie. Secondo la Società la sua portata sarebbe "*...limitata alle sole opere che, alla data di adozione della D.G.R., ovvero al 30 novembre 2015, non erano ancora state progettate È infatti stabilito che l'autorizzazione alla costruzione di nuove opere idrauliche finalizzate alla derivazione d'acqua ad uso idroelettrico sia preceduta da una opportuna "valutazione di incidenza che tenga conto dell'effetto cumulativo con le altre opere esistenti e in progetto..."*. Quanto sopra – a suo giudizio – implicherebbe che "*...sia il divieto di costruzione di nuove opere idrauliche sia la previsione di soglie di potenza nominale per gli impianti idroelettrici possano trovare applicazione solo per il futuro, restando esclusi dall'ambito di incidenza della norma tutti gli impianti già esistenti o, come*





# Parco Regionale del Serio

Ente di diritto pubblico

*quello in esame, in fase di progettazione esecutiva perché oggetto di concessione già rilasciata su un progetto definitivo che ha favorevolmente superato la VIA...*

In realtà la norma tecnica richiamata dalla Società, riportata nel suo testo integrale, prevede testualmente che:

***“E' vietata la realizzazione di nuove infrastrutture che prevedano la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico, ad esclusione, e previa Valutazione di Incidenza che tenga conto dell'effetto cumulativo con le altre opere esistenti ed in progetto, delle opere idrauliche finalizzate: alla difesa del suolo; alle derivazioni d'acqua superficiali destinate all'approvvigionamento idropotabile o ad uso idroelettrico con potenza nominale di concessione non superiore a 50 kW e potenza installata inferiore a 150 kW”***

È quindi presente nella norma tecnica un divieto assoluto per ogni infrastruttura che comporti la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico.

L'unica eccezione al suddetto divieto è rappresentata dalle opere idrauliche finalizzate alle derivazioni d'acqua superficiali *...“con potenza nominale di concessione non superiore a 50 kW e potenza installata inferiore a 150 kW”*; ed è solo limitatamente a tali opere (**i.e.** piccoli impianti ad uso idroelettrico con potenza nominale di concessione non superiore a 50 kW e potenza installata inferiore a 150 kW ) che è prevista una specifica valutazione di incidenza che tenga conto *“...dell'effetto cumulativo”* eventualmente derivante *“da altre opere esistenti ed in progetto”*.


**Ne deriva, quindi, che a fronte della potenza di concessione richiesta da Iniziative Bresciane (483,18 kW), l'anzidetta procedura prevista – lo si ribadisce - solo in caso di esclusione del divieto, non può in alcun modo essere invocata.**

Da ultimo, la norma in commento, non prevedendo regimi normativi di tipo transitorio, laddove si riferisce a *“nuove infrastrutture”* riguarda evidentemente anche quella della Società atteso che la stessa, al momento di entrata in vigore della succitata D.G.R. n. X/4429, non era ancora *“esistente”*.

\* \* \*

**3.** In un altro punto delle osservazioni la società Iniziative Bresciane contesta una presunta applicazione retroattiva alla fattispecie dei divieti presenti nella D.G.R. n. X/4429, ritenendo che l'impianto proposto, al 30 novembre 2015 sarebbe già stato assoggettato *“...tanto a Valutazione di Incidenza quanto a Valutazione di Impatto Ambientale, oltre al rilascio della concessione di derivazione”*.

Sul punto si rileva che la D.G.R. n. X/4429 è stata approvata il 30 novembre 2015 e pubblicata sul B.u.r.l. Serie ordinaria n. 50 del 10 dicembre 2015, mentre la domanda di Autorizzazione Unica è stata presentata dalla Società Iniziative Bresciane, alla Provincia di Cremona solo il 23 dicembre 2015 e formalmente protocollata il successivo 28 dicembre 2015.



# Parco Regionale del Serio

Ente di diritto pubblico

Ciò significa che, al momento della presentazione del progetto, le norme minime di conservazione introdotte dalla D.G.R. n. X/4429 risultavano già vigenti e quindi applicabili.

Tale considerazione era, del resto, già stata espressa dalla Regione Lombardia nella comunicazione del 21 luglio 2016 con la quale quest'ultima aveva espressamente sottolineato, con specifico riferimento alla fattispecie, *“la necessità di tenere in considerazione le norme di conservazione e tutela, tra cui la D.G.R. n. 4429/2015”*.

Quanto, infine, alle ulteriori argomentazioni prospettate dalla Società, codesto Ente Parco non può che limitarsi ad evidenziare che le stesse erano già state oggetto di approfondimenti e replica nei giudizi presentati dinnanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

In questa sede si ribadisce unicamente che l'Accordo di programma del 2008 non risulta violato da parte di tutti gli Enti firmatari in quanto al suo interno si rimandava espressamente alla necessità di operare secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 387/2003 e, nello specifico, dall'art. 12, comma 3 in base al quale è previsto che la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili può avvenire unicamente *“...nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico”*.

Distinti saluti

Il Responsabile del Settore Ecologia e Ambiente

Dott Ivan Bonfanti

Firma autografa sostituita con l'indicazione

a stampa del nominativo del soggetto

responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/1993 art. 3 c. 2